



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 117

Data 25/03/2026

OGGETTO: AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. SETTORE FISCALITA' LOCALE. AVVISI DI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2026. SCADENZE DI PAGAMENTO.

L'anno 2026, addì venticinque del mese di Marzo alle ore 09:05 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
CASTELLETTI LAURA	Sindaca	Si
MANZONI FEDERICO	Vicesindaco	--
BIANCHI CAMILLA	Assessora	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FRATTINI ANNA	Assessora	Si
GARZA MARCO	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	--
POLI ANDREA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessora	Si

Presiede la Sindaca Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

La Giunta Comunale

Premesso:

- che l'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.1.2020, e s.m.i., prevede quali modalità di pagamento della tassa il versamento in unica soluzione oppure l'adempimento in quattro rate, scadenti nelle date del 16 aprile, 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre di ogni anno;
- che il medesimo comma 4 prevede altresì che *"...con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento della TARI possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione."*;

Tenuto conto:

- che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;
- che l'art. 1 comma 677 della legge n. 199/2025 ha modificato la scadenza del 30 aprile, fissata dal sopra citato articolo 3, comma 5-quinquies, posticipando la stessa al 31 luglio di ogni anno;
- che l'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 397/2025/R/RIF, ha approvato il nuovo metodo tariffario (MTR3), che funge da riferimento per la determinazione della tariffa del servizio e del piano economico finanziario (PEF);

Considerato che occorre approvare, per l'anno 2026, conformemente ai termini di cui ai precedenti punti, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2026/2029, dal quale si ricava il gettito da coprire con le tariffe Tari;

Preso atto:

- che, con delibera n. 133 dell'1.4.2025, ARERA ha comunicato l'avvio del procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/19 e del D.P.C.M. 21.1.2025 n. 24;
- che, con delibera n. 355/2025/r/rif del 29.7.2025, ARERA ha fornito le disposizioni per il riconoscimento del citato bonus sociale rifiuti, a decorrere dal 2026, con modalità di

condivisione, definite dalla stessa Autorità, da parte dei Comuni delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate);

- che i dati relativi alle DSU (Dichiarazioni Sostitutive Uniche), presupposto necessario per il riconoscimento automatico del bonus sociale negli avvisi di pagamento emessi per l'anno 2026, riferiti all'annualità 2025, sono stati resi disponibili solo nel mese di marzo 2026;
- che con comunicato del 17 marzo 2026, Arera ha fornito chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti, precisando che, "nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale";

Tenuto conto:

- delle tempistiche di approvazione degli atti propedeutici all'elaborazione degli avvisi di pagamento (approvazione del piano finanziario e delle tariffe);
- delle tempistiche utili per le indispensabili elaborazioni informatiche volte all'individuazione dei contribuenti aventi diritto all'agevolazione sopra menzionata, nonché alla sua quantificazione;
- delle tempistiche stabilite da Arera in termini di consegna, almeno 20 giorni prima della scadenza, dell'avviso bonario di pagamento;

Preso atto che, per le motivazioni sopra descritte, non sarà possibile rispettare i termini di scadenza degli avvisi di pagamento per l'anno 2026, così come individuati all'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

Ritenuto pertanto opportuno applicare la disposizione regolamentare in materia di scadenze, che consente di poter disporre di una maggiore flessibilità in termini di versamento della tassa, prevedendo, per i contribuenti che scelgono il pagamento rateale, di fissare per l'anno 2026 le seguenti scadenze, salvo ulteriori diverse disposizioni normative e/o organizzative che dovessero nel frattempo intervenire:

- prima rata scadenza: 16.07.2026;
 - seconda rata o rata unica: 16.09.2026;
 - terza rata: 16.10.2026;
 - quarta rata: 16.12.2026;
- senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, in data 13.3.2026 dal Responsabile del Settore Fiscalità Locale e in data 13.3.2026 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere tempestivamente all'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti della TARI;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di esercitare eccezionalmente, in attuazione delle previsioni regolamentari di cui in premessa e per i motivi pure in essa riportati, la facoltà di rideterminare le scadenze dei termini ordinari di versamento della TARI anno 2026, al 16.07.2026, per la prima rata, al 16.09.2026 per la seconda rata o rata unica, al 16.10.2026 per la terza rata e al 16.12.2026 per la quarta rata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, salvo ulteriori diverse disposizioni normative e/o organizzative che dovessero nel frattempo intervenire;
- b) di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- c) di dare comunicazione, mediante elenco, ai capigruppo consiliari e di metterlo a disposizione dei consiglieri presso la segreteria generale.